

INDICAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Definizione di trattamento

Per “**trattamento**” deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la *raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione* di dati, anche se non registrati in una banca dati.

Come risulta evidente, il legislatore ha adottato una definizione di trattamento molto ampia che implica l’applicazione della normativa in argomento ogniqualvolta vengano in rilievo (anche in mera lettura) dati personali.

Tipologie di dati

I dati personali possono essere distinti nelle seguenti categorie: dati sensibili, dati giudiziari e dati comuni.

I dati **sensibili** sono quelli idonei a rivelare *l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.*

Nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, i dati sensibili concretamente utilizzati sono relativi a:

- convinzioni religiose del dipendente o dello studente;
- convinzioni politiche del dipendente (rilevabili, ad esempio, da dichiarazioni giustificative per espletamento di funzioni di rappresentante di lista, nel caso in cui la lista sia specificamente indicata);
- convinzioni politiche dello studente (rilevabili da sottoscrizioni di lista in occasione di elezioni studentesche);
- appartenenza del dipendente ad associazioni sindacali;
- inabilità del dipendente;
- inabilità del familiare del dipendente;
- malattia del dipendente;
- provvedimenti giudiziari a carico del dipendente;
- inabilità dello studente;
- inabilità del familiare dello studente;
- obiezione di coscienza del dipendente, dello studente o di altro soggetto che collabora con l’Università.

I dati **giudiziari** sono quelli idonei a rivelare *provvedimenti di iscrizione nel casellario giudiziale o nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e i relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.*

I dati **comuni**, infine, sono tutti quelli che non rientrano nelle categorie innanzi descritte.

Criteri generali di trattamento

Si ritiene opportuno, innanzitutto, richiamare l’attenzione sui criteri generali cui attenersi nell’effettuare qualsivoglia trattamento, al fine di mantenersi entro gli ambiti della legittimità fissati dal Codice.

In particolare, i responsabili dovranno verificare che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla

riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ciascun trattamento dovrà essere effettuato riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

In ogni caso, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Consenso e informativa

Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, il nuovo Codice prevede che i soggetti pubblici e, dunque l'Università, salvo quanto espressamente previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, non devono richiedere il consenso dell'interessato e possono effettuare il trattamento di dati personali esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Come la precedente legge 675/96, viceversa, il nuovo Codice conferma l'obbligo di rendere l'informativa per tutti i trattamenti effettuati. Pertanto, il responsabile dovrà adottare ogni misura organizzativa idonea, ivi compreso l'inserimento dell'informativa nella modulistica dell'ufficio, affinché l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali siano previamente informati per iscritto circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui i dati sono destinati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in quanto responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti dell'interessato;
- gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Le informazioni già note alla persona che fornisce i dati non devono essere comunicate.

Al fine di poter provare in ogni caso di aver adempiuto all'obbligo di rendere l'informativa, sebbene il Codice preveda la possibilità di renderla anche solo oralmente, si dispone che la stessa venga resa sempre per iscritto.

Diritti dell'interessato

Sono indicati all'art. 7 del Codice nel quale è previsto che l'interessato ha diritto ad ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ha il diritto di conoscerne la fonte, di sapere per quali finalità e con quali modalità sono trattati, se e a chi detti dati vengono comunicati; ha, inoltre, il diritto di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, e - nel caso di trattamento effettuato in contrasto con la normativa vigente - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, con attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza anche di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. L'interessato può inoltre sempre opporsi al trattamento dei dati che lo

riguardano, in particolare ove esso sia effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Detti diritti sono esercitati con istanza rivolta, senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

La richiesta (reiterabile - salva l'esistenza di giustificati motivi - in un intervallo di tempo non inferiore ai novanta giorni) può essere trasmessa anche mediante telefax o posta elettronica o semplicemente formulata in via orale. Quando essa riguarda la mera richiesta di informazioni relative al trattamento eventualmente in atto, può essere formulata anche oralmente; in tal caso è annotata sinteticamente a cura del responsabile o dell'incaricato.

Ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Codice, l'interessato può delegare per iscritto persone, enti o associazioni. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Al fine di esaudire la richiesta dell'interessato il responsabile, o un incaricato all'uopo individuato, dovrà:

- comunicare oralmente le informazioni richieste;
oppure
- consentire la visione delle informazioni mediante strumenti elettronici;
oppure
- se richiesto, provvedere alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero all'invio per via telematica.

Comunicazione e diffusione di dati personali

La comunicazione e la diffusione di dati personali costituiscono trattamenti particolarmente delicati. Si ritiene utile, pertanto, richiamare l'attenzione dei responsabili sulle disposizioni da osservare in caso di richiesta di dati proveniente da soggetti esterni all'Università.

La **comunicazione** ad altro soggetto pubblico è ammessa o quando è prevista da una norma di legge o di regolamento oppure quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'ente richiedente. In tale ultimo caso, la comunicazione può essere avviata previa comunicazione del trattamento al Garante, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla stessa.

La comunicazione a privati o a enti pubblici economici ovvero la **diffusione** di dati personali sono ammesse unicamente quando sono previste da norma di legge o di regolamento, richiamando la quale il trattamento potrà essere effettuato. In ogni caso, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Protezione dei dati personali e diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il Codice sulla privacy, con specifico riferimento all'accesso a documenti amministrativi prevede che i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

La responsabilità

Nel Codice vige il principio della responsabilità oggettiva per il trattamento dei dati personali; in base a questo principio, chiunque (responsabile o incaricato, in relazione ai rispettivi ambiti di

responsabilità) cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'*art. 2050 c.c. (responsabilità derivante dall'esercizio di attività pericolose)* se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche ed organizzative idonee ad evitare il danno.

In tal caso dunque il danneggiato dovrà dare prova del danno subito e del nesso di causalità mentre il danneggiante (responsabile o incaricato) avrà l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Al fine di poter fornire tale prova, risulta indispensabile per i responsabili e per gli incaricati di trattamento osservare scrupolosamente le istruzioni individuate dall'Amministrazione in attuazione della normativa in materia di privacy.

Si evidenzia, altresì, che, in ogni caso la violazione di disposizioni dell'Amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed implica, conseguentemente l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

Regime sanzionatorio

Fra le tante sanzioni previste dal Codice si ritiene opportuno, segnalare che:

- la omessa o inidonea informativa all'interessato, la cessione di dati al di fuori dei casi consentiti, la violazione delle disposizioni in tema di comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale nonché l'omessa informazione o esibizione di documenti al Garante comportano l'applicabilità di una sanzione amministrativa;
- la violazione dell'obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza e la violazione delle disposizioni relative al divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore e di controllo a distanza dei lavoratori costituiscono reato contravvenzionale;
- il trattamento illecito di dati e l'inosservanza dei provvedimenti del Garante costituiscono delitto penale;
- come pena accessoria è sempre prevista la pubblicazione della sentenza di condanna.